



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORATO AGRICOLTURA E RIFORMA AGRO-PASTORALE

L'Assessore

DECRETO N. 0002657 /DecA/83 DEL 31 ottobre 2008

Oggetto: Disciplina della pesca del riccio di mare e calendario per la stagione 2008/2009.

- VISTO lo Statuto Speciale per la Sardegna e le relative norme di attuazione;
- VISTO il D.P.R. 24.11.1965, n. 1627, recante norme di attuazione dello Statuto Speciale per la Sardegna in materia di pesca e saline sul demanio marittimo e sul mare territoriale;
- VISTA la L.R. 7 gennaio 1977 n. 1, art. 14, sull'organizzazione amministrativa della Regione sarda e sulle competenze della Giunta, della Presidenza e degli Assessorati regionali;
- VISTA la L.R. 13 novembre 1998, n. 31, concernente la disciplina del personale regionale e dell'organizzazione degli uffici della Regione;
- VISTE le disposizioni di cui al comma 18 dell'art. 15 della L. R. 29 maggio 2007 n. 2 Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione (Legge finanziaria 2007) - pubblicata nel B.U. Sardegna 31 maggio 2007, n. 18, suppl. ord. n. 2 - in base alle quali sono state attribuite all'Assessorato regionale dell'Agricoltura e Riforma Agro-pastorale le funzioni in materia di pesca, acquacoltura e molluschicoltura, ivi compresa la ricerca, la tutela, la valorizzazione, la qualità dei prodotti ittici e l'educazione alimentare, di cui all'articolo 14, comma primo, lettera d), della legge regionale n. 1 del 1977 e le competenze relative agli interventi di valorizzazione produttiva delle lagune, stagni e laghi salsi della Sardegna;
- VISTA la legge 14 luglio 1956, n. 963, concernente la disciplina della pesca marittima e il relativo regolamento di esecuzione approvato con D.P.R. 2 ottobre 1968, n. 1639;



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORATO AGRICOLTURA E RIFORMA AGRO-PASTORALE

VISTO il decreto dell'Assessore della Difesa dell'Ambiente n. 277 del 3 marzo 1994, concernente la "Disciplina della pesca professionale subacquea";

VISTI i decreti dell'Assessore della Difesa dell'Ambiente n. 276 del 3 marzo 1994, n. 2/VI del 11 gennaio 2001, n. 4/VI del 6 febbraio 2001, n. 6/VI del 28 marzo 2003 e n. 13/V del 7 aprile 2006;

CONSIDERATE le risultanze degli studi svolti dal Dipartimento di Biologia Animale dell'Università degli studi di Cagliari, dal Dipartimento di Botanica ed Ecologia Vegetale dell'Università degli studi di Sassari e dall'Istituto Zooprofilattico sperimentale della Sardegna ("Valutazione degli stocks del riccio di mare (*Paracentrotus lividus*): dinamica di popolazione, valutazioni economiche, gestione sostenibile della risorsa" ed "Elaborazione del piano di campionamento dei ricci di mare - accertamenti analitici concernenti la valutazione dello stato igienico-sanitario dei ricci di mare lungo le coste della Sardegna"), che evidenziano rispettivamente:

- che le popolazioni di *Paracentrotus lividus* presenti lungo le coste della Sardegna sono caratterizzate, nel complesso, da valori di densità piuttosto bassi (cui corrispondono bassi valori di reclutamento di giovani esemplari nello stock) e i cui valori diminuiscono in funzione della profondità. Tali popolazioni sono composte da elevate frazioni di esemplari al di sotto di 50 mm di diametro (taglia minima di prelievo). Tali dati indicano una condizione di sovra sfruttamento della risorsa e la necessità di ridurre la frazione del prodotto sottotaglia (52% nel periodo 2002-2007) anche attraverso la sensibilizzazione degli operatori al rispetto della normativa e l'intensificazione dell'attività di controllo da parte degli organi preposti alla vigilanza.
- che i siti analizzati presentano condizioni ambientali ottimali per il prelievo di *Paracentrotus lividus* e che le popolazioni di tale specie analizzate non mostrano alcuna contaminazione. Tali risultati, integrati spazialmente alla totalità delle acque marino-costiere della Sardegna, consentono di allestire la cartografia delle aree classificate ai fini del prelievo del riccio di mare;



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORATO AGRICOLTURA E RIFORMA AGRO-PASTORALE

VISTA la Determinazione n.21573/797 del 31 ottobre 2008 del Direttore del Servizio Pesca, concernente la classificazione delle acque marino-costiere della Sardegna ai fini della raccolta dei ricci di mare (*Paracentrotus lividus*) che individua le aree classificate con l'esclusione delle aree portuali e delle zone dove sono presenti fonti di contaminazione quali foci dei fiumi, scarichi di altri corsi d'acqua, scarichi industriali, scarichi di fogne urbane.

DECRETA

ART. 1 L'esercizio dell'attività di pesca del riccio di mare (*Paracentrotus lividus*) è consentita:

- ai pescatori professionali marittimi, iscritti nel registro dei pescatori di professione;
- ai pescatori subacquei professionali in possesso dell'autorizzazione per la pesca subacquea professionale, in apnea o con l'uso di apparecchi ausiliari per la respirazione;
- ai pescatori sportivi, in apnea senza l'uso di apparecchi ausiliari per la respirazione o dall'imbarcazione.

ART. 2 1. La raccolta può essere esercitata:

- dall'imbarcazione, anche con l'ausilio dello "specchio" o batiscopio mediante asta tradizionale ("cannuga") e/o coppo;
- mediante immersione, a mano o con l'ausilio di qualsiasi strumento corto atto a staccare il riccio dal substrato.

2. E' vietata la raccolta del riccio di mare mediante attrezzi trainati con imbarcazione o anche a mano mediante mezzi meccanici (strumenti in ferro), ivi compresi i rastrelli.



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORATO AGRICOLTURA E RIFORMA AGRO-PASTORALE

- ART. 3 La taglia minima di cattura è di 50 mm esclusi gli aculei; ogni esemplare di taglia inferiore prelevato in qualsiasi circostanza, da qualunque tipologia di imbarcazione e da qualsiasi categoria autorizzata alla pesca, anche non appartenente a quella dei pescatori professionali di echinodermi, dovrà essere immediatamente restituito al mare; è vietata la detenzione e la commercializzazione di esemplari di taglia inferiore a quella prescritta nel presente articolo.
- ART. 4
1. Il pescatore professionista, accompagnato da assistente a bordo dell'imbarcazione, può raccoglierne giornalmente 6 ceste (dimensioni: altezza 35 cm, lunghezza 60 cm, larghezza 50 cm), equivalenti, per due unità lavorative, a circa 3000 esemplari; se il professionista non è accompagnato da un assistente può raccogliere giornalmente 3 ceste pari a circa 1500 ricci.
 2. Il pescatore sportivo, per uso personale, può raccogliere esclusivamente durante il periodo consentito dal calendario, un numero massimo di 50 ricci al giorno.
- ART. 5 Le prescrizioni di cui al presente decreto devono essere osservate anche all'interno delle Aree Marine Protette, delle aree pSic e delle ZPS, nelle quali, in assenza dei rispettivi Piani di Gestione, preventivamente e debitamente comunicati all'Assessorato Regionale della Difesa dell'Ambiente, non è consentita, nemmeno a favore di pescatori non professionali, una regolamentazione della pesca dei ricci di mare in contrasto con le disposizioni regionali. Gli Organi preposti alla vigilanza e alla repressione degli abusi non riconosceranno, a decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto, alcuna giuridica efficacia, nelle acque territoriali sottoposte alla giurisdizione regionale, a nessuna autorizzazione, individuale o collettiva, rilasciata da qualunque autorità in contrasto con le presenti disposizioni regionali e senza osservanza ed espressa menzione dei predetti preliminari adempimenti comunicativi.
- ART. 6 Nell'esercizio dell'attività di pesca del riccio di mare, i pescatori professionisti sono tenuti all'osservanza delle vigenti disposizioni di legge ed amministrative in materia igienico-sanitaria sulla detenzione, la conservazione, la



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORATO AGRICOLTURA E RIFORMA AGRO-PASTORALE

commercializzazione e la somministrazione al pubblico dei prodotti della pesca e in particolare alle disposizioni previste dal Piano regionale per la vigilanza ed il controllo sanitario della produzione e commercializzazione dei molluschi bivalvi e per la sorveglianza periodica delle zone di produzione e di stabulazione di molluschi bivalvi vivi (Determinazione del Direttore del Servizio Prevenzione dell'Assessorato dell'igiene e Sanità e dell'Assistenza Sociale n. 1067 del 21.12.2007) che si applica anche agli echinodermi vivi.

ART. 7 La stagione di pesca del riccio di mare per l'anno 2008-2009 è consentita dal 1 novembre 2008 al 13 aprile 2009.

ART. 8 Sono abrogati i decreti dell'Assessore della Difesa dell'Ambiente:

- n. 276 del 3 marzo 1994, concernente la "Disciplina della pesca dei ricci di mare"
- n. 2/VI del 11 gennaio 2001, concernente "Modifiche e integrazioni al decreto dell'Assessore della Difesa dell'Ambiente n. 277 del 3 marzo 1994 "Disciplina della pesca professionale subacquea e n. 276 del 3 marzo 1994 "Disciplina della pesca dei ricci di mare"
- n. 4/VI del 6 febbraio 2001, concernente "modifiche ed integrazioni al D.A. n. 2/VI del 11 gennaio 2001 recante Disciplina della pesca professionale subacquea e disciplina della pesca dei ricci di mare"
- n. 13/V del 7 aprile 2006, concernente "Ulteriore proroga del calendario della pesca dei ricci di mare per la stagione 2005/2006.

Il presente decreto viene pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma della Sardegna e sul sito ufficiale della Regione Autonoma della Sardegna.

Cagliari, lì 31 ottobre 2008

L'Assessore
Francesco Foddis